



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003144**
del 02/03/2018 ore 10:45:11
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 02 MAR. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Benevento
Corso Garibaldi, 236
82100 Benevento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Richiesta parere_Art. 4_D.lgs._139/2005_Incompatibilità_Procuratore_sportivo.

Si fa seguito alla richiesta di parere in merito alla possibilità di esercizio contemporaneo della professione di dottore commercialista e dell'attività di procuratore sportivo, con riferimento all'esistenza delle cause di incompatibilità ex art. 4 del d.lgs. 139/2005 (ordinamento professionale) già dettagliate in passato nel PO n. 342/2011.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

La regolamentazione inerente al procuratore sportivo è stata oggetto, nel 2015, di un intervento modificativo.

A seguito della riforma voluta dalla FIFA e recepita dalla FIGC con decorrenza dal 1° aprile 2015, tramite l'emanazione del nuovo "Regolamento per i servizi di procuratore sportivo" 2015¹, la suddetta figura ha infatti subito un sostanziale stravolgimento. In virtù delle nuove disposizioni, non esiste più la figura dell'agente di calciatori: nel dichiarato intento di migliorare il quadro dei controlli (e non di "liberalizzare" l'attività), il nuovo regolamento non è più finalizzato a disciplinare l'accesso, ma a consentire un più ampio controllo di coloro che rappresentano giocatori e/o società nelle negoziazioni dei contratti di lavoro e negli accordi di trasferimento, in un'ottica di maggiore trasparenza. In altre parole, all'esigenza di regolamentare l'accesso all'attività è subentrata quella di controllare l'attività medesima: nel rispetto di alcuni requisiti minimi, i giocatori e le società possono scegliere qualsiasi parte come procuratore sportivo. L'art. 1 del regolamento FIGC definisce quest'ultimo come "il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, **rappresenta** o **assiste** una società sportiva e/o un calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati". Il procuratore sportivo, che deve essere iscritto in un apposito registro tenuto dalla FIGC e pubblicato sul sito istituzionale, fornisce un servizio di "assistenza e rappresentanza" a favore di un calciatore o di una società, finalizzato alla conclusione (o anche alla risoluzione) di un contratto di prestazione sportiva tra

¹Denominato "Regolamento per i servizi di procuratore sportivo" e disponibile sul sito istituzionale F.I.G.C. al seguente link:

[http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/28.\\$plit/C_2_ContenutoGenerico_3818_Sezioni_IstSezioni_0_IstCapitoli_0_upfFileUpload_it.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/28.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3818_Sezioni_IstSezioni_0_IstCapitoli_0_upfFileUpload_it.pdf).

calciatore e società sportive, ovvero alla conclusione del trasferimento di un calciatore tra due società sportive (art. 3). A tal fine il procuratore sportivo sottoscrive un contratto di rappresentanza, nell'ambito del quale deve essere indicato anche il corrispettivo dovuto al procuratore sportivo, le modalità di pagamento dello stesso e, se i suoi servizi sono svolti nell'interesse di più parti, anche il nominativo di chi è tenuto al pagamento (art. 5). Quanto al corrispettivo, questo può essere stabilito in una somma forfettaria oppure in una percentuale sui valori della transazione curata dal procuratore sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.

Sotto il profilo giuridico l'attività in esame consiste nella rappresentanza - tendenzialmente prolungata nel tempo - del calciatore o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva verso un corrispettivo. Più precisamente, il rapporto contrattuale presenta elementi propri del mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. cod.civ.), fermi restando gli evidenti profili di consulenza giuridica.

Con specifico riferimento all'esercizio dell'attività di procuratore sportivo da parte di un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si osserva che, in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione, l'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 139/2005 stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediazione, mentre non fa alcuna menzione del contratto di rappresentanza². Posto che l'art. 4 deve ritenersi norma di stretta interpretazione, non ammettendosi in alcun caso interventi interpretativi che ne amplino l'ambito di applicazione in via analogica o estensiva³, si rileva *in primis* che il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassativamente contemplate dal medesimo.

Né la fattispecie in esame può ricondursi all'istituto della mediazione, atteso che ai sensi dell'art. 1754 c.c. *"è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"*. E, in relazione all'attività di rappresentanza, si ritiene infine che la stessa non risulti incompatibile con l'esercizio della professione, sempre che gli effetti dei negozi giuridici posti in essere dal rappresentante (procuratore) ricadano esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato (calciatore/società sportiva)⁴.

Per quanto detto, non ravvisandosi particolari cause ostative alla luce della mutata concezione della figura in oggetto, si ritiene che l'attività di procuratore sportivo possa essere svolta da parte di un dottore commercialista senza che si renda necessario il rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell'Ordine di appartenenza.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

² Secondo il precedente regolamento della F.I.F.A. (2008) per "agente di calciatori" si intendeva *"una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento"*. Considerati gli evidenti riferimenti alla fattispecie giuridica della mediazione (art. 1754 ss. cod. civ.) e posta la formulazione letterale ampia e generica dell'art. 4 d.lgs. 139/2005, che stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore, il CNDCEC era giunto in passato a ritenere incompatibile l'attività di "agente di calciatori" con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (CNDCEC, Pronto Ordini prot. 342/2011 e 25/2012).

³ La norma *de qua*, infatti, opera nei confronti dell'iscritto all'albo una restrizione della generale libertà di iniziativa economica, introducendo una compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti che trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici. In particolare le limitazioni individuate dalla norma sono dirette ad evitare che lo svolgimento di attività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale, incidendo negativamente sulla libertà di determinazione del professionista (vd. CNDCEC, *La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 28/06/2005, n. 139*, Nota Interpretativa, agg. 1° marzo 2012).

⁴ La causa di incompatibilità si verificherebbe, infatti, laddove il negozio producesse effetti nella sfera giuridica del rappresentante, facendo emergere un interesse sostanziale di quest'ultimo (vd. Nota Interpretativa CNDCEC, pag. 12).